

## CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI MASSIVI DI INTERSCAMBIO DATI-TERRITORIO (SMIDT)

Visti i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 24383 del 26 gennaio 2021, avente ad oggetto le “Modalità di consultazione delle banche dati catastali” e prot. n. 460187 del 30 dicembre 2024, recante la “*Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139*”, sono definite le seguenti condizioni generali per l’accesso in via telematica alla base dati catastale mediante servizi massivi di interscambio dati-territorio (SMIDT).

### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Condizioni generali si riportano le seguenti definizioni:
  - a) *Agenzia*: l’Agenzia delle entrate;
  - b) *Area riservata*: l’area del sito internet dell’*Agenzia* accessibile previa autenticazione;
  - c) *Base dati catastale*: insieme delle informazioni contenute negli atti catastali, di quelle accessorie presenti nelle visure, nonché di quelle relative alla titolarità ai fini fiscali;
  - d) *CAD*: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - e) *CG*: le presenti Condizioni generali per l’accesso in via telematica alla *Base dati catastale* tramite i sistemi informatici dell’*Ente*;
  - f) *Codice*: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - g) *Credenziali*: gli strumenti (codici e procedure) per l’autenticazione digitale necessari ad accedere all’*Area riservata*;
  - h) *Ente*: pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - i) *Entratel*: il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

- j) *Provvedimento*: il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 460187 del 30 dicembre 2024, recante la “*Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139*”;
- k) *Regolamento UE*: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- l) *SID*: Sistema di Interscambio flussi Dati dell’Agenzia di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 25 marzo 2013 protocollo n. 37561;
- m) *SIT*: Sistema Integrato del Territorio, ossia il sistema tecnologico per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata;
- n) *SMIDT*: Servizi Massivi di Interscambio Dati – Territorio, ossia i servizi massivi che consentono la messa a disposizione ai sistemi informatici dell’Ente, per il tramite dell’infrastruttura *SID*, dei dati catastali presenti nel *SIT*;

## **Art. 2 Oggetto**

- 1. Le presenti *CG* disciplinano, ai sensi del punto 6.1 del *Provvedimento*, le modalità e i termini per l’accesso, da parte dell’Ente, tramite i propri sistemi informatici, alla *Base dati catastale* dell’Agenzia.
- 2. L’accesso da parte dell’Ente è consentito per lo svolgimento, diretto o sotto la responsabilità dell’Ente medesimo, per il tramite dei soggetti dallo stesso delegati, dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle relative competenze e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 3 Requisiti per l’accesso ai servizi**

- 1. L’adesione agli *SMIDT* è consentita:
  - 1. alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - 2. ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l’adesione agli *SMIDT* è respinta.
- 3. L’utilizzo degli *SMIDT* è condizionato al permanere dei requisiti di cui al comma 1. L’Ente è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni eventuale variazione che interviene in relazione agli stessi.

4. Ai fini dell'adesione agli *SMIDT*, l'*Ente* compila e sottoscrive l'apposito modulo di adesione nel quale dichiara, tra l'altro, di essere:
  1. registrato a *Entratel* con tipo utente G80 o G90;
  2. registrato al *SID*, esclusivamente con accreditamento del canale di trasmissione FTP.

#### **Art. 4 Modalità di adesione ai *SMIDT***

1. L'*Agenzia* rende disponibili le modalità di adesione agli *SMIDT* sul proprio sito internet.
2. In fase di adesione, l'*Ente* dichiara di conoscere e di accettare integralmente le presenti *CG*.

#### **Art. 5 Servizi disponibili**

1. L'elenco degli *SMIDT* disponibili è pubblicato sul sito internet dell'*Agenzia* e progressivamente aggiornato dalla stessa.

#### **Art. 6 Modalità di erogazione**

1. L'utilizzo degli *SMIDT* avviene in conformità alle modalità tecnico - operative individuate dall'*Agenzia*.
2. È onere dell'*Ente* dotarsi di tutte le soluzioni informatiche necessarie per la fruizione dei servizi.
3. L'*Agenzia* si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le modalità tecniche di erogazione degli *SMIDT*, dandone preventiva comunicazione tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

#### **Art. 7 Oneri**

1. L'accesso dell'*Ente* alla *Base dati catastale* dell'*Agenzia* mediante *SMIDT* non è soggetto al pagamento delle tasse per i servizi catastali.

#### **Art. 8 Gestione dei sistemi informativi**

1. L'*Agenzia* ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.
2. L'*Agenzia* ha, inoltre, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali e alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.
3. Nessuna responsabilità deriva all'*Agenzia* per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

### **Art. 9 Utilizzo dei dati e delle informazioni acquisiti dall'Ente e dai soggetti dallo stesso delegati**

1. L'*Ente* assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'utilizzo dei medesimi.
2. I dati trattati sono quelli contenuti nella *Base dati catastale* e sono messi a disposizione dell'*Ente* in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
3. L'*Ente* utilizza le informazioni acquisite tramite gli *SMIDT* esclusivamente per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dallo stesso delegati, dei propri compiti istituzionali.
4. L'utilizzo delle informazioni acquisite dall'*Ente* da parte di soggetti, incaricati dello svolgimento di attività e servizi per conto dell'*Ente* delegante, è effettuato sotto la responsabilità di quest'ultimo, anche in ordine all'integrità e al corretto utilizzo delle medesime informazioni.
5. L'*Ente* utilizza i dati acquisiti all'interno dei propri sistemi informativi per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali.
6. L'*Ente* può integrare i dati acquisiti, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti ai medesimi compiti.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'*Ente* non può cedere a terzi, a nessun titolo, i dati e le informazioni acquisite dall'*Agenzia*.
8. L'*Ente* effettua il trattamento dei dati messi a sua disposizione sotto la propria responsabilità, accettando le presenti *CG*, nel rispetto dei principi e conformemente a quanto previsto dal *Regolamento UE* e dal *Codice* e a quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 del *CAD*.

### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del *Regolamento UE* e 2-ter del *Codice* – è individuata nelle norme richiamate nel *Provvedimento*.
2. L'*Agenzia* assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle attività di gestione e monitoraggio dell'accesso al servizio.
3. L'*Agenzia* si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e degli archivi informatizzati che costituiscono il *SIT*, il quale è designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento UE*.
4. I dati, trattati secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento UE* e al *Codice*, sono quelli relativi all'accesso dell'*Ente* al servizio.

5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell'*Agenzia* ed è allegata al modulo di adesione di cui all'articolo 3 di queste *CG*.
6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del *Regolamento UE*), i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e), del *Regolamento UE*), l'*Agenzia* conserva i dati personali oggetto del trattamento per il tempo necessario per la gestione e il monitoraggio/controllo accessi e fino alla definizione di eventuali giudizi in relazione ai quali la conservazione degli stessi è necessaria.
8. L'*Agenzia* adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento UE* necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento UE*.

#### **Art. 11 Tutela della riservatezza**

1. L'*Ente* ha l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui viene in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'utilizzo del servizio.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, e con modalità che non compromettano la riservatezza o arrechino altrimenti danno all'*Agenzia* ovvero a terzi.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
4. L'*Ente* è inoltre responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovesse avvalersi e/o dei soggetti dallo stesso delegati.

#### **Art. 12 Sicurezza dei dati**

1. La sicurezza nella messa a disposizione dei dati acceduti attraverso i servizi dell'*Agenzia* è garantita dall'utilizzo di canali cifrati e certificati digitali secondo gli standard più aggiornati previsti e, nei casi di trasmissione dei dati, mediante crittografia e firma dei file e crittografia del canale. L'*Ente* garantisce un costante presidio finalizzato:
  - a) ad impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati per finalità di trattamento diverse da quelle previste dalla legge e dalle presenti *CG*;
  - b) ad impedire la duplicazione dei dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è autorizzato l'accesso.

### **Art. 13 Responsabilità dell'Ente**

1. L'*Ente* è responsabile della completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati con la richiesta di adesione ai SMIDT.
2. L'*Ente* assume la responsabilità per l'utilizzo dei servizi e si impegna a manlevare da ogni responsabilità e tenere indenne l'*Agenzia* da qualsiasi pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare alla medesima in conseguenza della violazione degli impegni e obblighi previsti dalle presenti *CG*.

### **Art. 14 Controlli**

1. L'*Agenzia* si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni, sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso al servizio nonché sul corretto utilizzo dello stesso.

### **Art. 15 Aggiornamento e modifica delle Condizioni generali**

1. L'*Agenzia* si riserva il diritto di aggiornare o modificare le presenti *CG*, dandone informativa tramite il proprio sito internet.
2. L'utilizzo continuativo dei servizi, decorsi 30 giorni dalla messa a disposizione della nuova versione delle presenti *CG*, comporterà l'accettazione delle stesse così come modificate.

### **Art. 16 Inibizione**

1. Il mancato rispetto da parte dell'*Ente* delle presenti *CG* comporta l'inibizione all'utilizzo degli *SMIDT*, ferme restando eventuali responsabilità civili, amministrative, penali.

### **Art. 17 Durata**

1. L'adesione al servizio ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione del relativo modulo ed è rinnovabile con le medesime modalità.

### **Art. 18 Recesso**

1. L'*Ente* ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, mediante comunicazione a firma del legale rappresentante da trasmettere all'*Agenzia* tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 19 Variazione e disattivazione dei SMIDT**

1. L'*Agenzia* può variare o disattivare gli *SMIDT*, in caso di sopravvenute modifiche normative che incidano sulle condizioni per l'accesso ovvero per la fruizione della *Base dati catastale*.

### **Art. 20 Disposizioni finali**

1. Costituiscono clausole vessatorie che l'*Ente*, all'atto dell'adesione, specificamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti *CG*: 6 (Modalità di erogazione), 8 (Gestione dei sistemi informativi), 9 (Utilizzo dei dati e delle informazioni acquisiti dall'*Ente* e dai soggetti dallo stesso delegati), 11 (Tutela della riservatezza), 13 (Responsabilità dell'*Ente*), 14 (Controlli), 15 (Aggiornamento e modifica delle condizioni generali), 16 (Inibizione), 19 (Variazione e disattivazione dei *SMIDT*).